



PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. **179/VIA/2017**

Prot. n. 74942 del 11/07/17

ECOLOGIA/RFV/AS

OGGETTO: PROVVEDIMENTO di VALUTAZIONE di IMPATTO AMBIENTALE

(art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e art. 10 della L.R. n. 4/2016)

Progetto di “*Riconversione di un allevamento avicolo nel Comune di Ospedaletto Euganeo*”

Ditta: **ROSSI MARIO**

Sede legale: Via Caneva, 10 – 35045 OSPEDALETTO EUGANEO PD

Sede attività: Comune di Ospedaletto Euganeo (PD) – Via Caneva, 10

Codice SIA Ditta n. 26519

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. n. 4/2016;
- la DGRV n. 1021 del 29/06/2016;
- la DGRV n. 2299 del 09/12/2014;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il Regolamento Provinciale n. 88 “Regolamento per il funzionamento del comitato tecnico provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale” approvato con D.C.P. n. 11 reg. Prot. n. 140557 del 11/10/2016;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005.

PREMESSO che:

- in data 8/8/2016 con prot. nn. 106857, 106955, 106958, 106963, 106967, 107681 è pervenuta, dal SUAP del Comune di Ospedaletto Euganeo, la domanda di V.I.A. e di modifica dell’A.I.A., ai sensi degli artt. 23, 10 e 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. n. 4/2016, della ditta ROSSI MARIO per il progetto di “*Riconversione di un allevamento avicolo nel Comune di Ospedaletto Euganeo*”;
- contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale con la sintesi non tecnica. La ditta ha comunicato di aver eseguito il pagamento degli oneri di istruttoria in data 14/07/2016, ai sensi della DGRV n. 1021/2016;
- il progetto è riferibile alla fattispecie di impianti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. allegato III, lett. ac): *impianti per l'allevamento intensivo di pollame (...) con più di 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline* e alla fattispecie di impianti previsti dalla L.R. n. 4/2016, All. A1, lett. ac): *impianti per l'allevamento intensivo di pollame (...) con più di 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline*.

PRESO ATTO che:

1

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferrolì
Istruttoria a cura dell’Ufficio V.I.A.

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale: “Provincia di Padova” - Casella Postale Aperta 35122 Padova

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



PROVINCIA DI PADOVA

- la ditta ha provveduto a far pubblicare nel quotidiano “Il Mattino di Padova” del 12/08/2016 l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto e del SIA. Il progetto è stato presentato al pubblico il 01/09/2016 presso la Sala Conferenze del Comune di Ospedaletto Euganeo;
- la Provincia ha pubblicato presso il proprio sito web, nella sezione dell'Ambiente nella pagina Valutazione Impatto Ambientale, l'avviso di deposito del progetto con la documentazione descrittiva e progettuale acquisita agli atti;
- con note prot. nn. 114289 del 2/9/2016 e n.120320 del 15/9/2016 la Provincia ha inviato l'avvio del procedimento istruttorio al SUAP del Comune di Ospedaletto Euganeo, comunicando anche i termini di conclusione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale. Con lo stesso endoprocedimento è stata richiesta anche integrazione documentale, che è pervenuta in data 29/9/2016 con prot. n. 127220;
- in merito ai pareri è pervenuta agli atti della Provincia nota dell'Azienda Ulss 6 Euganea prot. n. 31655/161/16 del 12/9/2017 (prot. prov. n. 32473 del 21/3/2017).

PRESO ATTO altresì che:

- il 22/02/2016 è entrata in vigore la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. L'art. 22 prevede che “... *le commissioni regionali e provinciali in materia di VIA ... continuano ad espletare le proprie funzioni fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*”
L'articolo 7 definisce il Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale quale organo tecnico-istruttorio di cui l'autorità competente deve avvalersi nei procedimenti di valutazione ambientale e l'articolo 21 stabilisce che le Province, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provvedano alla nomina dei componenti del Comitato.
Con decreto n. 176 del 28/12/2016 Prot. n. 168768 il Presidente della Provincia ha istituito il Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale e nominato gli undici esperti.
La nomina degli esperti si è perfezionata il 09/01/2017 con la dichiarazione di accettazione da parte di ciascun componente dell'incarico e dell'insussistenza di motivi ostativi;
- la Ditta ha presentato il progetto e lo studio di impatto ambientale al Comitato Tecnico V.I.A. durante la seduta del 24/01/2017 (argomento n. 1 dell'O.d.G.);
- la conferenza di servizi istruttorie, convocata ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 4/2016 e della L. 241/1990 e s.m.i., si è svolta il giorno 24/01/2017;
- il 26/01/2017 i componenti del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell'istruttoria della pratica in oggetto, con i tecnici dell'ufficio VIA, hanno effettuato un sopralluogo presso l'azienda agricola;
- agli atti della Provincia non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

CONSIDERATO che:

- l'azienda Agricola Rossi Mario, con sede legale ed operativa nel Comune di Ospedaletto Euganeo in via Caneva 10, ha in progetto la riconversione dello stabilimento produttivo attualmente ad indirizzo allevamento tacchini in stabilimento, ad indirizzo di polli da carne allevati a terra. Con l'intervento la capacità di allevamento passerà da 25.407 capi di tacchini a 156.999 capi di polli da carne;



PROVINCIA DI PADOVA

- al servizio dell'attività di allevamento sono presenti 5 capannoni, costruiti negli anni 70 e gestiti come un unico impianto per l'allevamento di tacchini. Il progetto di riconversione dell'indirizzo produttivo, da tacchini a polli da carne, prevede alcune opere da effettuare sulle strutture esistenti, in particolare: tamponamento delle finestre laterali e inserimento di nuove finestrelle invernali, posa di ventilatori estrattori per ventilazione forzata per ogni capannone, realizzazione di impianti di raffrescamento (cooling), raddoppio del numero di silos presenti passando da 1 a 2 per capannone per un totale di 10 silos, inserimento di un nuovo vano tecnico nei capannoni n. 2 e 3, installazione di un arco di disinfezione in ingresso all'azienda;
- nella nuova conformazione la potenzialità di accasamento è complessivamente di 156.999 capi, tutte le valutazioni effettuate all'interno dello studio di impatto ambientale hanno considerato gli impatti derivanti dall'utilizzo contemporaneo dei cinque capannoni alla massima potenzialità;
- le analisi effettuate nel Quadro di riferimento Programmatico hanno approfondito i diversi livelli di programmazione sovracomunale e l'intervento risulta coerente con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione analizzati, ma si è riscontrato che il tipo di intervento proposto è parzialmente compatibile con le previsioni urbanistiche comunali, dall'analisi della Tavola del PRG vigente risulta che i capannoni costituenti lo stabilimento produttivo ricadono in zone territoriali diverse, in particolare risulta che:
 - il capannone n°1 ricade in zona residenziale C1e – Residenziale di espansione;
 - i capannoni n°2 e n° 3 ricadono in zona agricola, sottozona E3, aree dalla elevata presenza di edificato e di aziende agricole di piccola dimensione;
 - i capannoni n° 4 e n° 5 in Zona agricola, sottozona E 2.2-“di valenza agricola e paesaggistica”.
- i capannoni n° 2-3-4 e 5 ricadono in zona agricola, il simbolo di attività produttiva in zona impropria da trasferire che li identifica non è di impedimento al progetto di riconversione proposto, in quanto gli interventi edilizi necessari per la sua predisposizione rientrano tra le definizioni di “manutenzione straordinaria” e non vi sono impedimenti per la prosecuzione dell'attività di allevamento;
- con riferimento alle previsioni urbanistiche specifiche all'ambito in cui ricade attualmente il Capannone n°1, zona C1-e, risulta che l'attività di allevamento e le strutture a stalla non sono ammesse. Il proponente ha presentato al Comune di Ospedaletto Euganeo “Richiesta di riclassificazione di area edificabile” come da Articolo 7 L.R. 4 del 16 marzo 2015 “Art. 7-Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”, l'avviamento dell'attività di allevamento nel capannone n° 1 sarà subordinata al completamento della procedura di riclassificazione urbanistica dell'area in zona agricola;
- nel Quadro di riferimento Progettuale sono state descritte le opere che si dovranno eseguire per trasformare i capannoni, dando evidenza alle BAT applicate e alle modifiche nella gestione rispetto all'allevamento in essere. Le principali modifiche nelle strutture esistenti sono la chiusura delle finestre con l'inserimento di un nuovo sistema di raffrescamento e di ventilazione forzata in estrazione, l'eliminazione dell'uso della concimaia e l'inserimento di tutti i sistemi di distribuzione degli alimenti adatti ai polli da carne allevati su lettiera, le principali modifiche gestionali riguardano il numero di cicli di allevamento, che passano da 2 all'anno a 6, e le modalità di gestione della lettiera a fine ciclo, che non verrà più stoccata in azienda, ma allontanata dal centro aziendale entro pochi giorni dalla fine del ciclo;
- il Quadro di Riferimento Ambientale ha valutato i possibili impatti che l'esecuzione dell'intervento, sia in fase di cantiere che di esercizio, può avere sulle diverse componenti



PROVINCIA DI PADOVA

- ambientali individuate come significative. Le analisi non hanno riscontrato significatività tali da rendere non compatibile l'intervento con il contesto proposto;
- non si evidenziano ambiti di evidente criticità e l'impatto complessivo derivante dalla realizzazione del nuovo sistema di allevamento risulta rispettoso delle condizioni ecologiche ed antropiche della zona, in quanto:
 - l'intervento è previsto in zona agricola per i capannoni n°2,3,4 e 5, l'attivazione del Capannone n°1 sarà subordinata al completamento della procedura urbanistica di riconversione dell'area;
 - l'intervento non rientra in zone vincolate;
 - la gestione della pollina non prevede più l'uso della concimaia;
 - dalle analisi contenute nella Relazione di approfondimento, non sono prevedibili aumenti nelle emissioni odorigene e il clima acustico dell'area non subisce modifiche significative;
 - non si hanno scarichi idrici, se non quelli dei servizi igienici dell'allevamento e non sono risultati impatti su suolo, sottosuolo e acque profonde e superficiali;
 - le componenti flora, ecosistemi e paesaggio non subiscono impatti significativi;
 - relativamente al parere del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Ulss 6 Euganea, le indicazioni contenute sono state utilizzate dal gruppo istruttore per effettuare analisi, approfondimenti progettuali e gestionali, ed hanno trovato riscontro all'interno della documentazione valutata;
 - l'aspetto relativo alle possibili incidenze sulla Rete Natura 2000 è stato affrontato dal Proponente secondo le modalità previste al Punto 2.2 dell'Allegato A della DGRV 2299/14 Modello E "Modello di Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza". In considerazione del fatto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli Habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti, si può riconoscere la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/14, relativamente a piani, progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. Le analisi effettuate nella Relazione allegata hanno trovato riscontro nelle valutazioni e rendono supportata tale Dichiarazione;
 - l'allevamento come proposto adotta le migliori tecniche disponibili ed applica le BAT di settore, adotta gli interventi in tema di biosicurezza.

VISTA la relazione istruttoria elaborata dal gruppo di lavoro del Comitato tecnico V.I.A., assegnatario dell'istruttoria, Prot. n. 62365 del 6/06/2017 e discussa nella riunione del Comitato tecnico V.I.A. del 8/06/2017 (argomento n. 7 dell'O.d.G.).

VISTA la relazione istruttoria conclusiva del Comitato tecnico V.I.A. Prot. n. 63923 del 9/06/2017.

PRESO ATTO del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dal Comitato Tecnico V.I.A. nella seduta del 8/06/2017 Prot. n. 66986 del 20/06/2017, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni:

- a) l'utilizzo ad allevamento del capannone identificato nelle tavole di progetto con il N° 1 è subordinato al completamento ed alla relativa approvazione della variante allo strumento urbanistico, al fine della riclassificazione della vigente zona residenziale in zona agricola mediante la procedura dell'articolo 7 L.R. 4 del 16 marzo 2015. È fatta salva ogni decisione



PROVINCIA DI PADOVA

- di competenza comunale relativa alla compatibilità urbanistica ed edilizia. Per la prima attivazione del capannone n° 1 dovrà essere inviata comunicazione alla Provincia dell'acquisizione della conformità urbanistica ed edilizia e conseguente richiesta di modifica dell'A.I.A.;
- b) tutti i veicoli che trasportano la lettiera a fine ciclo all'esterno del centro aziendale dovranno essere coperti da telo;
 - c) venga predisposto e reso disponibile in azienda un apposito piano dei trattamenti moschicidi da effettuare in caso si verificano dei picchi nella cattura delle mosche;
 - d) nel Piano di Monitoraggio dell'A.I.A., si dovrà prevedere l'esecuzione annuale di analisi sulle acque di pozzo per verificare l'eventuale presenza di sostanze perfluoro alchiliche, nel caso di superamento dei limiti consentiti dovrà essere modificato il sistema di approvvigionamento idrico.

VISTO il verbale della conferenza di servizi decisoria Prot. n. 71458 del 03/07/2017, convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 4/2016, nel quale è riportato il parere favorevole relativo al progetto di ristrutturazione e adeguamento tecnologico dell'allevamento oggetto con le seguenti ulteriori prescrizioni da impartire alla ditta.

Prescrizioni:

1. L'azienda agricola dovrà fornire una convenzione o atto con la ditta che si occuperà del riutilizzo della pollina. Il documento dovrà essere trasmesso alla Provincia, Comune di Ospedaletto Euganeo, ARPAV e AVEPA.
2. Per attivare il capannone n. 1, dopo avere acquisito la conformità urbanistica ed edilizia, la ditta dovrà acquisire nuovo parere favorevole da parte di AVEPA, da inviare alla Provincia, Comune di Ospedaletto e ARPAV.

RITENUTO per quanto espresso in precedenza di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla L.R. n. 4/2016.

DECRETA

- ART. 1 di dare atto del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dal Comitato Tecnico V.I.A. nella seduta del 8/06/2017 Prot. n. 66986 del 20/06/2017;
- ART. 2 di dare atto altresì del parere favorevole relativo al progetto di riconversione dell'allevamento oggetto, espresso durante la conferenza di servizi decisoria, di cui al verbale Prot. n. 71458 del 03/07/2017;
- ART. 3 di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla ditta ROSSI MARIO relativo al progetto "*Riconversione di un allevamento avicolo nel Comune di Ospedaletto Euganeo*" nel comune di Ospedaletto Euganeo, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni, indicate nel parere richiamato nell'Art. 1 e nel verbale della conferenza di servizio decisoria richiamato nell'Art. 2.

Prescrizioni:



PROVINCIA DI PADOVA

- a) l'utilizzo ad allevamento del capannone identificato nelle tavole di progetto con il N° 1 è subordinato al completamento ed alla relativa approvazione della variante allo strumento urbanistico, al fine della riclassificazione della vigente zona residenziale in zona agricola mediante la procedura dell'articolo 7 L.R. 4 del 16 marzo 2015. È fatta salva ogni decisione di competenza comunale relativa alla compatibilità urbanistica ed edilizia. Per la prima attivazione del capannone n° 1 dovrà essere inviata comunicazione alla Provincia dell'acquisizione della conformità urbanistica ed edilizia e conseguente richiesta di modifica dell'A.I.A.;
- b) tutti i veicoli che trasportano la lettiera a fine ciclo all'esterno del centro aziendale dovranno essere coperti da telo;
- c) venga predisposto e reso disponibile in azienda un apposito piano dei trattamenti moschicidi da effettuare in caso si verificano dei picchi nella cattura delle mosche;
- d) nel Piano di Monitoraggio dell'A.I.A., si dovrà prevedere l'esecuzione annuale di analisi sulle acque di pozzo per verificare l'eventuale presenza di sostanze perfluoro alchiliche, nel caso di superamento dei limiti consentiti dovrà essere modificato il sistema di approvvigionamento idrico;
- e) l'azienda agricola dovrà fornire una convenzione o atto con la ditta che si occuperà del riutilizzo della pollina. Il documento dovrà essere trasmesso alla Provincia, Comune di Ospedaletto Euganeo, ARPAV e AVEPA;
- f) Per attivare il capannone n. 1, dopo avere acquisito la conformità urbanistica ed edilizia, la ditta dovrà acquisire nuovo parere favorevole da parte di AVEPA, da inviare alla Provincia, Comune di Ospedaletto e ARPAV.
- ART. 4 la Ditta dovrà attuare le opportune azioni di monitoraggio, così come previste nel Piano di monitoraggio presentato. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 4/2016, la ditta Rossi Mario, dovrà trasmettere a Provincia, Comune e ARPAV i dati del monitoraggio;
- ART. 5 il presente giudizio favorevole di compatibilità ambientale non esenta dall'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni previste dalla norma per la realizzazione del progetto valutato, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti;
- ART. 6 di notificare il presente provvedimento, tramite SUAP, alla ditta ROSSI MARIO, con sede legale: Via Caneva, 10 – 35045 OSPEDALETTO EUGANEO PD;
- ART. 7 di trasmettere, tramite SUAP, copia del presente provvedimento ai soggetti individuati dal comma 3 dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ART. 8 ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'intervento in oggetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale;
- ART. 9 ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il soggetto proponente dovrà pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.), estratto del presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati;



PROVINCIA DI PADOVA

- ART. 10 ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web;
- ART. 11 ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la mancata osservanza delle prescrizioni impartite comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi prescritte;
- ART. 12 avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 7 pagine.

IL DIRIGENTE
dr. Renato Ferroli
(con firma digitale)